

TAR Valle d'Aosta - Sentenza 16/07/2003 n. 126

legge 109/94 Articoli 10 - Codici 10.2

L'art. 10, comma 1^{quater}, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. prevede un'apposita procedura di verifica a campione dell'effettivo possesso dei requisiti richiesti nei confronti di almeno il dieci per cento delle ditte partecipanti. Una volta assolto a tale obbligo, la stazione appaltante non ha uno specifico obbligo di analoga verifica nei confronti di tutte le ditte concorrenti e, una volta conclusa la gara, l'eventuale accertamento negativo nei confronti di una ditta concorrente che non sia l'aggiudicataria o la seconda in graduatoria, non può determinare la riapertura della gara e la rinnovazione di tutte le operazioni relative, ma può solo dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.